

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Oggetto: art. 20 comma 2 lett. e) della L.R. n. 19/2022 - Indirizzi per l'applicazione della disciplina in materia di attività esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del comparto sanità ex L.n. 43/2006 ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.

### **LA GIUNTA REGIONALE**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Settore Risorse Umane e Formazione dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente del Settore Risorse Umane e Formazione e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Salute;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

### **DELIBERA**

- di approvare, ai sensi dell'art. 20 comma 2 lett. e) della L.R. n. 19/2022, gli indirizzi per l'applicazione della disciplina in materia di attività esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del comparto sanità ex L. n. 43/2006 ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto.

**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA**  
Francesco Maria Nocelli

Documento informatico firmato digitalmente

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**  
Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

### **DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

L'art. 3-quater del D.L. 127/2021 convertito in legge n. 165/2021, come modificato dall'art. 13 del d.l. 30 marzo 2023 n. 34 convertito in legge 26 maggio 2023 n. 56 prevede che :

*“1. Fino al 31 dicembre 2025, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio non si applicano le incompatibilità di cui all' articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

*Il Ministero della salute effettua periodicamente, e comunque ogni due anni, un monitoraggio sull'attuazione della disposizione di cui al primo periodo.».*

*2. In ogni caso gli incarichi di cui al comma 1, per i quali non trovano applicazione gli articoli 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono previamente autorizzati, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale nonchè di verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro, dal vertice dell'amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica.”*

La normativa di che trattasi nasce in un contesto emergenziale di fabbisogni assistenziali crescenti e carenze di figure professionali sanitarie con la finalità di ampliare l'offerta di prestazioni professionali. La normativa in particolare:

- differisce al 31 dicembre 2025 il termine ultimo di vigenza dell'articolo e fa venir meno il limite delle quattro ore settimanali (elevato ad otto ore settimanali dall'articolo 4, comma 8-ter del D.L. 198/2022 convertito dalla L. 14/2023) eccedenti l'orario di servizio, all'interno delle quali il personale del ruolo sanitario del comparto può effettuare attività lavorativa in deroga alle incompatibilità previste dall'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- introduce l'obbligo per il Ministero della Salute di effettuare periodicamente, e comunque ogni due anni, un monitoraggio sull'attuazione della previsione legislativa.

Resta invece immodificato il secondo comma dell'articolo 3-quater del DL 127/2021 e la relativa necessità per l'ente datore di lavoro, in funzione del rilascio dell'autorizzazione, di verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro e di attestare che la “predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica”.

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano con il documento n. 23/113/CR08/C7 del 12 luglio 2023 trasmesso con nota prot. n. 4647/C7SAN del 12 luglio 2023, a fronte del carattere piuttosto generico e lacunoso della previsione legislativa di cui all'art. 13 del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, ha inteso fornire un contributo utile al fine di un'omogenea e coerente interpretazione e



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

applicazione delle disposizioni legislative sopra richiamate, evidenziando comunque la possibilità per le Regioni e le Province autonome di effettuare, nell'ambito delle linee d'indirizzo della Conferenza scelte ulteriori in relazione alle proprie caratteristiche ed esigenze locali e fatte salve le diverse e ulteriori indicazioni che dovessero essere adottate dai Ministeri competenti.

Con la presente proposta di deliberazione si ritiene di fornire agli enti del SSR indirizzi regionali per l'applicazione della disciplina in materia di attività esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del comparto sanità ex L. 43/2006 ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, in coerenza con il documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano sopracitato.

Le disposizioni sopra riportate prevedono che al personale delle professioni sanitarie del comparto sanità (con esclusione quindi del personale della dirigenza) di cui alla L. 43/2006 al di fuori dell'orario di servizio non si applicano le incompatibilità di cui all' articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le attività esercitabili sono esclusivamente quelle riconducibili alle professioni sanitarie per le quali, indipendentemente dal profilo di inquadramento, gli interessati abbiano l'abilitazione all'esercizio.

Potranno essere espletate prestazioni professionali solo al di fuori dell'azienda o ente di appartenenza attraverso:

- il conferimento di incarichi libero professionali da parte di altre strutture pubbliche;
- l'instaurazione di rapporti di lavoro autonomo con strutture private accreditate e non accreditate, comunque non convenzionate neppure parzialmente con il SSN, in quanto la deroga alle incompatibilità non può riguardare le attività che possono configurare conflitto di interessi, e conseguentemente la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione sanciti dall'articolo 97, comma 1 della Costituzione;
- la stipula di contratti di prestazioni di assistenza professionale domiciliare su base oraria a favore di singoli utenti con apertura di partita IVA da parte del professionista.

Viene inoltre regolamentata la procedura di autorizzazione e di diniego di autorizzazione.

Si prevede infine che le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, anche in rapporto alle fattispecie di incompatibilità e il procedimento autorizzativo nel suo complesso, dovranno essere definiti in un apposito regolamento aziendale da approvarsi entro e non oltre 30 giorni dall'adozione delle presenti linee d'indirizzo da parte della Giunta Regionale, regolamento che sarà oggetto d'informativa sindacale.

Nell'incontro del 7 novembre u.s. in sede di informativa sindacale è stato discusso il documento concernente gli indirizzi allegati alla presente proposta di deliberazione con le OO.SS. del Comparto e sono state concordate alcune modifiche al testo.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento  
Paola Maurizi

Documento informatico firmato digitalmente



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

### **PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE UMANE E FORMAZIONE**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del Settore  
Paola Cercamondi

Documento informatico firmato digitalmente

### **PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE**

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il direttore del Dipartimento  
Antonio Draisci

Documento informatico firmato digitalmente

**ALLEGATI**

